

# COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Il Revisore Unico

dott. Massimo Zanocco

## **Verbale N. 13 del 27.07.2023**

Oggetto: **Parere su salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2023 – 2025.**

### ***Premesso***

- Che il Consiglio comunale, con deliberazione numero 8 in data 9 febbraio 2023, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il bilancio di previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati;
- Che la Giunta comunale, con deliberazione 19 del 9 febbraio 2023, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025, assegnando le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili di Settore, Titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
- Che il Consiglio comunale, con deliberazione numero 16 del 20 aprile 2023, ha approvato il Rendiconto di gestione 2022 dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 2.891.899,85;
- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata nella seduta odierna, ha approvato la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2023 – 2025;

Il Revisore Unico prende visione della proposta di deliberazione numero 37 da presentare al Consiglio comunale nella seduta del 02.08.2023 e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

### ***Normativa di riferimento***

L'art. 193 del TUEL prevede che:

1. "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione di residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione di residui".

Preso atto che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipativi.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipativi.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

#### ***Analisi della documentazione***

Il Revisore Unico prende visione della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023-2025, predisposta dall'Ente, come indicato dal principio della programmazione allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, punto 4.2 lettera g), volta a verificare:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio di gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazioni tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Tutti gli organismi partecipativi hanno approvato i propri bilanci d'esercizio e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013.

Il Revisore Unico, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti

dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2 e l'Ente ha deciso di mantenere l'importo iniziale.

### **Conclusione**

Tutto ciò premesso, vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data odierna;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2022 - 2024;

### **esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione numero 37 relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li 27.07.2023

### **L'Organo di Revisione**

dott. Zanocco Massimo

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005